



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE n. 1/2023

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

letta la domanda di esdebitazione dell'incapiente depositata in data 31.03.23 da DE SANTIS Walter, nato ad Alezio (Lecce) il 22/02/1961, residente in Catanzaro, al Viale Corrado Alvaro n. 73, C.F. DSNWTR61B22A185M, con l'Avv. Dorolinda Cascio;

vista la documentazione allegata alla domanda;

letta la relazione del professionista incaricato con funzioni di Gestore della Crisi dall'O.C.C. (C.O.A. Catanzaro), avv. Claudia Consarino;

ritenuto che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente la propria residenza in Catanzaro (CZ), al Viale Corrado Alvaro n. 73, e quindi potendosi presumere che il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale, non essendo emersi elementi in senso contrario;

ritenuto di dover accogliere la domanda per i motivi che seguono.

Il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 280, co 1 lett. a) e b) e 283 CCII, in particolare il richiedente, secondo quanto attestato dal Gestore della crisi:

- risulta essere persona fisica sovraindebitata meritevole: al riguardo, oltre a quanto subito sotto, è stato innanzitutto allegato il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti dai quali non risulta nulla di rilevante;
- non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (incapienza);
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;



- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- non risulta aver fatto mai ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;
- si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'avv. Dorolinda Cascio a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al Gestore nominato per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Il richiedente e la situazione economica e patrimoniale

Il nucleo familiare risulta composto dal solo ricorrente.

Il ricorrente è privo di beni, mobili e immobili, di redditi propri, salvo quanto subito sotto, di risparmi, nonché di qualsivoglia utilità da poter offrire ai creditori.

Dalle visure al PRA e ai RR.II. non sono emerse iscrizioni o trascrizioni a nome del ricorrente. Lo stesso non è possessore di risparmi, essendo intestatario unicamente di una carta postepay con saldo attivo al momento della domanda pari ad € 7,05.

Il ricorrente è attualmente disoccupato e percettore unicamente del reddito di cittadinanza per un importo mensile di complessivi € 555,00.

Con il detto reddito il ricorrente riesce appena a garantire a sé medesimo un'esistenza dignitosa: infatti le spese che lo stesso affronta per il proprio sostentamento, riportate nell'istanza e attestate dal Gestore, equivalgono mensilmente sostanzialmente all'assegno percepito, inferiore al limite di cui all'art. 283 co. 2 CCII (assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE), pari nel caso di specie a € 754,90 così calcolata: assegno sociale pari a € 503,27, aumentato della metà (503,27+251,63) e pari a € 754,90, moltiplicato per il parametro 1.0 corrispondente a un solo componente del nucleo.

Sussiste pertanto con certezza la situazione di incapacienza.

L'indebitamento

In virtù delle informazioni e della documentazione fornita dal debitore, nonché degli ulteriori accertamenti posti in essere dal Gestore della crisi, anche a mezzo di accesso alle banche dati pubbliche e del sistema creditizio, il ricorrente risulta avere la seguente situazione debitoria.

Sostanzialmente unica creditrice è risultata l'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre al Comune di Catanzaro per un importo di soli € 21,00 non ancora iscritto a ruolo.

L'indebitamento è derivato, esclusivamente, dall'attività artigiana che lo stesso ha svolto negli anni 2010-2014 (anno in cui ha cessato la Partita Iva) e consiste, per lo più, nel mancato



versamento dei contributi di natura previdenziale conseguenti alla detta attività.

Il Comune di Catanzaro - Settore finanziario Area tributi - ha comunicato di essere creditore nei confronti del ricorrente della somma di € 21,00 a titolo di TARSU non corrisposta per l'anno 2020 e non ancora iscritta a ruolo.

L'esposizione debitoria complessiva, pertanto, è pari ad € 17.769,10, di cui € 17.748,10 nei confronti dell'ADER per debiti contributivi.

Sia l'Organismo di Composizione della Crisi che il difensore del ricorrente, avv. Dorolinda Cascio, in considerazione delle condizioni economiche dell'istante, hanno rinunciato al proprio compenso, con le dichiarazioni in atti.

Meritevolezza (cause del sovraindebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere e diligenza impiegata)

Le cause dell'indebitamento del ricorrente sono da attribuirsi alla difficoltà di questi di trovare un'occupazione lavorativa dipendente stabile, nonché all'insuccesso dell'attività artigianale autonoma pure tentata dal 2010.

Il ricorrente, che negli anni successivi al completamento dei propri studi è stato impegnato esclusivamente in collaborazioni saltuarie come disegnatore presso studi tecnici, nell'anno 2010, nel tentativo di avviare un'attività autonoma, ha fondato un'impresa denominata "Altre creazioni artistiche e letterarie", consistente nella produzione e vendita di dipinti su tela e altri manufatti realizzati a mano.

Dopo un iniziale momento in cui la detta attività sembrava avviata alla profittabilità (come da dichiarazioni dei redditi degli anni 2011, 2012 e 2013 allegati dal Gestore), seguiva invece un calo irreversibile della domanda, stante la concorrenza sul mercato di produzioni simili di fabbricazione estera economicamente più vantaggiose e capaci di accedere a una più ampia e capillare rete di distribuzione.

Il ricorrente non è più riuscito a risollevare l'attività artigianale svolta, nonostante il ribasso dei prezzi di vendita e il ricorso a un finanziamento (che di recente è stato completamente estinto) per far fronte alle spese di esercizio.

La partita IVA è stata definitivamente chiusa nel 2014.

Pur riuscendo a estinguere il suddetto finanziamento, sono rimasti insoluti i contributi previdenziali dovuti nella misura già sopra indicata (attualmente poco oltre gli € 17.000,00 comprese sanzioni e diritti successivi).

Secondo quanto attestato dal Gestore, dal 2014 il debitore ha costantemente cercato di trovare



altre occupazioni lavorative, ma, riuscendo a reperire solo prestazioni occasionali, con i proventi delle stesse è riuscito unicamente a far fronte al proprio sostentamento (per come si evince dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 allegate dal Gestore). Più in particolare, il ricorrente negli anni successivi al 2014 ha vissuto con due modeste indennità derivanti dall'assunzione della carica pubblica di assessore alla cultura presso il Comune di Alezio e dall'attività di guida turistica, svolta sia per conto proprio che in favore di un'istituzione scolastica.

Trasferitosi successivamente a Catanzaro, nel 2020, sulla base di una promessa di lavoro poi non andata a buon fine, e ivi fronteggiata la crisi pandemica, il ricorrente non è più riuscito a svolgere nessuna attività lavorativa stabile, non avendo presentato negli ultimi anni alcuna dichiarazione dei redditi (come da modelli ISEE relativi agli anni 2021 e 2022 allegati) e accedendo da ultimo al reddito di cittadinanza per un importo mensile di € 555,00.

Questa la storia del ricorrente e le cause dell'indebitamento.

Quanto alla diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, va sottolineato innanzitutto come lo stesso non abbia fatto accesso, se non in una occasione, al credito, coerentemente con le proprie capacità reddituali, come emergenti dalla storia lavorativa sopra indicata.

Il ricorrente ha fatto ricorso in una sola occasione ad un finanziamento con Compass Banca riuscendo peraltro ad adempiere all'obbligazione restitutoria assunta (v. quietanza liberatoria Ifis Npl del 4/11/2022 allegata) al fine di sostenere la propria attività autonoma.

Non altrettanto con riguardo al debito contratto per i contributi previdenziali conseguenti allo svolgimento della medesima attività.

In merito a tale elemento, pur concordandosi con quella giurisprudenza di merito che richiede un particolare rigore, nell'ambito dell'esdebitazione dell'incapiente, nella valutazione inerente la meritevolezza dell'incapiente medesimo, non si ritiene che nel caso di specie possa parlarsi di frode, dolo o colpa grave nel maturarsi del detto indebitamento che, presumibilmente, si è manifestato nel corso dell'attività economica intrapresa ed è verosimilmente dipendente dai deludenti risultati dell'attività stessa.

L'entità contenuta del debito maturato e l'interruzione tempestiva dell'attività (e quindi del maturarsi ulteriore dell'indebitamento) appaiono deporre per l'assenza di colpa in capo al debitore, almeno nei termini della grave negligenza o imprudenza, escludendosi quindi a maggior ragione l'intento di frode o la mala fede.



Con riguardo all'attuale stato di incapacienza, secondo quanto attestato e comprovato dal Gestore della crisi, non vi sono elementi per affermare che il ricorrente, da un lato, abbia volontariamente rifiutato occasioni di lavoro utili a far fronte alle proprie obbligazioni residue, mentre, dall'altro, è stato attestato che lo stesso ha sempre cercato un'attività lavorativa che potesse consentirgli di estinguere anche il debito previdenziale contratto, oltre a mantenere un tenore di vita dignitoso.

Le uniche occasioni di lavoro reperite sono però risultate insufficientemente remunerative e comunque temporanee (in particolare l'assunzione di una carica pubblica quale assessore alla cultura presso il Comune di Alezio e l'attività di guida turistica sia per conto proprio che in favore di una istituzione scolastica).

Al momento del trasferimento (nel 2020) in Calabria, ove era stata prospettata un'ipotesi lavorativa purtroppo non concretizzatasi, anche a seguito del diffondersi della pandemia, il ricorrente non è stato più in grado di trovare un'occupazione, neppure temporanea, nonostante la continua ricerca della stessa (come da attestazioni di partecipazione a concorsi, a selezioni per aziende private e la domanda presentata all'Istituto Scolastico *L. Siciliani* di Catanzaro per l'inserimento nelle graduatorie, allegate alla relazione del Gestore della crisi).

Anche la carenza di un'occupazione lavorativa non appare essere imputabile quindi al ricorrente, il cui unico sostentamento è rappresentato oggi dal riconosciuto beneficio del reddito di cittadinanza in misura pari ad € 555,00 mensili.

Conclusioni

Con l'innovativo istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, ora riprodotto nel CCII, il legislatore ha inteso apprestare uno strumento residuale ed eccezionale, sulla scia delle direttive europee in materia di insolvenza e sovraindebitamento, al fine di consentire l'esdebitazione anche dell'incapiente persone fisica sovraindebitata.

Viene meno, nell'ambito dello specifico istituto, l'elemento della concorsualità, proprio invece di tutti gli altri istituti del nuovo CCII, cioè l'elemento della tutela del ceto creditorio, innanzitutto nell'ottica della *par condicio*.

L'istituto è incentrato sul c.d. fresh start o second chance, inteso come nuova occasione di reinserimento nel tessuto economico, una volta eliminato il peso dei debiti pregressi, con il connesso incentivo alla produzione di redditi mediante lo sfruttamento delle capacità dell'individuo meritevole, ma sfortunato, qui attraverso l'individuazione di nuove occasioni di lavoro produttivo.



Centrali sono l'integrale sacrificio richiesto ai creditori e (quindi) la ricerca *in primis* del recupero delle condizioni per un tenore di vita più sereno in capo alla persona fisica sovraindebitata, scopo prioritario mitigato dall'impegno a mettere a disposizione dei creditori, entro un lasso di tempo ragionevole, le eventuali utilità sopravvenute, che però superino nell'ammontare, in misura percepibile, quanto necessario alle esigenze di vita serena e dignitosa in capo alla persona.

Un rovesciamento degli ordinari scopi delle procedure concorsuali o paraconcorsuali derivante dalla comprovata assenza attuale di risorse effettive da mettere a disposizione del ceto creditorio, non solo attraverso un possibile accordo con le stesse o attraverso un piano imposto, ma nemmeno attraverso la liquidazione, tendenzialmente integrale, dei beni della persona.

Si parte dall'esdebitazione per pervenire potenzialmente al recupero di risorse da destinare ai creditori, i cui crediti subiscono una sorta di quiescenza, determinata dalla comprovata incapacienza attuale del patrimonio del debitore.

Al contempo l'istituto non si rivolge al solo consumatore, inteso come sovraindebitato non professionale, con ogni conseguenza in merito al differente contenuto del giudizio di meritevolezza, nei singoli casi, connesso peraltro anche alle cause dell'ingenerarsi dello stato di incapacienza del patrimonio in capo al debitore.

Alla concessione del beneficio consegue l'integrale insoddisfazione dei creditori, cui corrisponde la sola possibilità di intercettare le utilità che possano sopraggiungere nel quadriennio successivo all'ammissione, nonché la sola possibilità di opposizione dei creditori che, non a caso, è prevista però solo a seguito della già avvenuta concessione del beneficio.

Fondamentali si rivelano dunque l'individuazione della soglia di incapacienza, il giudizio demandato al giudice sulle cause del sovraindebitamento, la previsione del limite oggettivo per cui la concessione del beneficio può avvenire comunque una sola volta nella vita della persona fisica meritevole e, infine, i controlli demandati al Gestore della crisi nel periodo di vigilanza.

A fronte di tutto quanto sopra, nel caso *de quo*, sembrano sussistere tutti i presupposti richiesti dalle norme.

Sussistono innanzitutto anche i presupposti di cui all'art. 280, co. 1 lett. a) e b) CCII (benché non espressamente richiamato dall'art. 283).

Sussistono i presupposti di cui all'art. 283 co. 1, trattandosi di persona fisica sovraindebitata e incapiente, mai ammessa in precedenza al beneficio, che gode di reddito di cittadinanza appena



sufficiente al soddisfacimento delle esigenze quotidiani di vita e non è titolare di alcun bene mobile o immobile rilevante.

Per tutto quanto già sopra esposto, sussiste inoltre il presupposto della meritevolezza, per l'accertata assenza di atti in forde dei creditori e per la non addebitabilità a titolo di dolo o colpa del manifestarsi del sovraindebitamento né dell'incapienza.

Ne deriva il necessario accoglimento della domanda di esdebitazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 283 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. (CCII),

1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara l'edebitazione di DE SANTIS Walter, nato ad Alezio (Lecce) il 22/02/1961, C.F. DSNWTR61B22A185M, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento; NON sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati;

2) Dispone che il ricorrente:

a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale;

b) renda la detta dichiarazione al Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. entro il mese di maggio di ciascun anno, dovendosi inviare allo stesso anche l'attestazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la dichiarazione presentata, immediatamente dopo la scadenza del termine di legge per i detti incombeni;

c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 CCII;

3) Dispone:

a) che il Gestore della crisi, professionista incaricato dall'OCC, vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore;

b) che il Gestore della crisi comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283, commi 1 e 2 CCII;



- c) che il Gestore della crisi presenti comunque relazione annuale su quanto sopra;
- d) il potere di accesso dell'O.C.C. per la consultazione dei movimenti del conto corrente o altro strumento di accredito dello stipendio/pensione/assegno assistenziale e di pagamento dei debiti, intestato al debitore, al fine di controllare il permanere della situazione di incapacienza;
- e) che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;
- f) a cura dell'O.C.C., la comunicazione del presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283, comma 8 CCII e con successivo deposito in telematico delle ricevute di avvenuta consegna.**

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al PM e all'O.C.C.
Catanzaro, li 23/05/2023

IL G.D.

Dott. Luca Mercuri

